

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO

ART.1 - Principi ispiratori

Il presente regolamento ha la funzione di primo strumento attuativo dei principi stabiliti dall'art. 33 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del vigente Regolamento per la realizzazione d'interventi e la fruizione di servizi in campo sociale.

Il regolamento si fonda sui seguenti principi ispiratori:

- riconoscimento del ruolo dell'associazionismo a fini di volontariato, promuovendo e favorendo lo sviluppo delle organizzazioni esistenti e la nascita di nuovi sodalizi anche mediante la piena e concreta applicazione dell'art.8 della Legge Regionale 24/7/1993, n.22, "Legge Regionale sul volontariato".
- Valorizzazione del volontariato prestato dal singolo, che, intendendo collaborare con le strutture ed i servizi comunali su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento, desidera mettersi al servizio della propria comunità civile.

Al fine di attuare i principi sopra esposti l'Amministrazione Comunale mette a disposizione la propria struttura e le necessarie risorse.

ART. 2 - Definizione di Volontariato

In conformità agli articoli 1 e 2 della legge Nazionale n. 266/91 e dell'art. 1 della legge Regionale n.22/93 il Volontariato viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o da associazioni ed organizzazioni a favore di singole persone, nuclei familiari o gruppi.

Il Volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi Comunali, salvaguardando l'autonomia del singolo volontario.

ART. 3 - Finalità del Volontariato

L'attività del Volontariato di cui al precedente articolo può articolarsi, a livello locale, nelle aree di intervento qui di seguito individuate:

- a) attività con finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) attività con finalità di carattere culturale, ossia quelle relative alla promozione della cultura, delle attività ricreative, sportive ed alla tutela del patrimonio storico ed artistico.

In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà:

- configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario;
- essere utilizzata quale unica risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.

ART. 4 - Istituzione del registro comunale del volontariato

Si istituisce il registro comunale del Volontariato articolato in due sezioni:

- area sociale: interventi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi.
- area culturale: protezione del patrimonio storico ed artistico e valorizzazione della cultura locale.

ART. 5 - Rapporti tra volontari e Servizi Comunali

I rapporti tra i volontari iscritti nel registro Comunale di cui al successivo articolo e il Comune avranno l'obiettivo, da una parte, di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione del servizio da parte di ogni singolo volontario, da svolgersi su progetti specifici predisposti dal competente responsabile di area designato; dall'altra, di integrare la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non strettamente riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

ART. 6 - Modalità di iscrizione al registro

Possono iscriversi al registro di cui all'articolo 4, i singoli cittadini e nuclei familiari che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco, corredata di autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- attestato di frequenza ad un corso di formazione organizzato o promosso dall'Amministrazione Pubblica e/o da associazioni o gruppi riconosciuti.
- aver prestato la propria opera affiancando un volontario già iscritto al registro comunale, o affiancando personale del Comune, per un periodo non inferiore ad ore 25. Sono riconosciuti anche servizi prestati presso altri Enti per lo stesso numero minimo di ore;

Con l'obiettivo di assicurare servizi di qualità e costantemente rispondenti ai bisogni dei cittadini, l'Amministrazione comunale inviterà gli iscritti al registro a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Comune o da altri Enti, Associazioni o gruppi riconosciuti, assumendosene gli oneri a proprio carico in tutto o in parte secondo le disponibilità di bilancio.

ART. 7 - Aggiornamento del registro

Il registro viene aggiornato periodicamente dal competente Responsabile di Settore.

ART. 8 - Cause di decadenza dall'iscrizione al registro

La cancellazione dal registro avviene:

- a richiesta dell'interessato;
- d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti negli artt. 2 e 3 del presente regolamento e, previa comunicazione all'interessato, qualora l'iscritto per un anno consecutivo non presti alcuna attività di Volontariato, pur avendone avuta effettiva possibilità.

Tale verifica viene annualmente svolta dagli Uffici Comunali competenti.

ART. 9 - Rimborso spese

E' fatto assoluto divieto agli iscritti al registro comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dal registro stesso.

Nell'attuazione dei progetti di cui all'art. 5 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).

Per tutti i casi in cui i Volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, sarà ammesso il rimborso:

- a) delle spese documentate sostenute e preventivamente autorizzate dal competente ufficio;
- b) delle percorrenze chilometriche effettuate con mezzo proprio, da rifondersi sulla base di 1/5 del costo della benzina per chilometro effettivamente percorso, nonché, per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio.

La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

ART. 10 - Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare gli iscritti al registro Comunale che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività medesime.

ART.11 - Rapporti con l'associazionismo locale

I rapporti con le associazioni di volontariato presenti sul territorio sono disciplinati, in un'ottica tesa a sviluppare positive relazioni e utili forme di collaborazione, dalle norme previste nel capo secondo del vigente Statuto Comunale, "Partecipazione e decentramento associativo", ed in particolare dagli artt.29, 30 e 32.